

STATUTO

"UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l."

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione e composizione Sociale

1. In attuazione dell'art. 11 della l.r. n. 9 del 29/04/2014, è costituita una Società consortile a responsabilità limitata, ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 c.c. e segg., denominata:

"UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l.".

2. La Società è a totale capitale pubblico e svolge attività di interesse generale, da qualificarsi secondo i limiti dell'ordinamento interno e dell'ordinamento europeo, per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici Soci secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno.

3. La Regione e i Soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano su "UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l." un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite nel presente Statuto e dalla Convenzione di cui all'articolo 5, comma 3,

stipulata tra tutti i Soci, di seguito detta "Convenzione".

Articolo 2 - Sede

1. La Società ha sede in Perugia all'indirizzo tempo per tempo fissato dall'organo amministrativo.

2. Il domicilio dei Soci per quanto attiene ai loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3 - Finalità

1. La Società non ha scopo di lucro, ma consortile e precisamente quello di istituire una organizzazione e strutture comuni a servizio della Regione Umbria e delle altre agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT locale.

2. La Società, in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 della l.r. 9/2014, eroga, secondo quanto previsto nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT), servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della l.r. n. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria di cui all'articolo 10 della l.r. n. 8/2011, nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU) di cui all'articolo 5 della l.r. n. 9/2014, operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni

e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse loro e dell'utenza le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2014 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati.

Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dei soci di intraprendere, in proprio ovvero avvalendosi della società, iniziative e attività volte allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi digitali ai cittadini e alle imprese del proprio territorio, in coerenza con i servizi tecnologici regionali e degli investimenti programmati.

3. Sono attività d'interesse generale, in particolare, quelle di conduzione di sistemi informativi di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i

sistemi ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l'integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali.

4. La Società, nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. La Società consortile, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.

5. Almeno l'ottanta per cento del fatturato della società è perseguito nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici Soci. E' consentita altresì la produzione non superiore al 20% del proprio fatturato a favore degli enti pubblici e/o privati non soci al fine di conseguire economie di scala o efficientare nel complesso l'attività principale della Società.

6. Umbria Digitale può svolgere la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 e ss. del D.Lgs. 50/2016, per appalti e concessioni di forniture e servizi, rientranti nelle

finalità della società consortile.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.
2. La Società può essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II - SOCI

Articolo 5 - Soci consorziati

1. Sono Soci consorziati della Società Consortile: la Regione, che ne detiene la quota di maggioranza assoluta, le agenzie e gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, compresa la Società Consortile Umbria Salute. Possono altresì partecipare i comuni, le province, gli enti e gli organismi pubblici da loro partecipati, nonché enti, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti nell'Umbria e le amministrazioni periferiche dello Stato sempre operanti nell'Umbria.
2. I diritti di ogni Socio nei confronti della Società, salvo quelli inerenti l'esercizio del controllo in sede di Unità di Controllo di cui all'art. 30, sono proporzionali alle quote di partecipazione al capitale.

3. Con la Convenzione sono regolati modalità e termini a garanzia della rappresentanza degli Enti consorziati nella Unità di Controllo istituita ai sensi dell'art. 30 per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

Articolo 6 - Ammissione di nuovi Soci

1. Possono partecipare, su delibera dell'Assemblea dei consorziati, altri organismi pubblici in relazione a progettualità inter-regionali o nazionali tra quelli indicati all'art. 5 e previa sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 7 - Obblighi dei Soci

1. I Consorziati si impegnano, per l'intero periodo di partecipazione, ad osservare scrupolosamente lo Statuto, la Convenzione, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, nonché a versare i contributi consortili e a partecipare all'attività della Società.

Articolo 8 - Partecipazioni

1. Stante la natura pubblica dei Soci, la loro partecipazione alla Società, il trasferimento di quote, nonché la cessazione del rapporto consortile sono sottoposti alla disciplina e ai controlli della normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE, FONDO CONSORTILE, BILANCIO

Articolo 9 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni), suddiviso in quote come per legge, interamente posseduto da enti pubblici, ai sensi di legge.

Articolo 10 - Trasferimento quote

1. Le quote sono trasferibili per atto fra vivi solo a favore dei soggetti pubblici indicati all'articolo 5 e con il preventivo gradimento dell'Assemblea, previa sottoscrizione della Convenzione.

2. E' escluso il vincolo a favore di terzi.

Articolo 11 - Inefficacia

1. La cessione di quote e la costituzione di pegno sulle stesse, attuati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, sono inefficaci nei confronti della Società.

Articolo 12 - Aumento di capitale

1. In caso di aumento di capitale sociale, spetta ai Soci il diritto di sottoscrizione in proporzione alle partecipazioni possedute.

Articolo 13 - Riserva legale

1. La riserva legale è costituita mediante accantonamento annuale di una somma non inferiore al 5% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato, fino a che la riserva non abbia

raggiunto un quinto del capitale sociale.

2. La riserva, se viene diminuita per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata a norma del comma precedente.

Articolo 14 - Patrimonio e Fondo consortile

1. Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio;
- b) dal fondo di riserva legale costituito con l'accantonamento dell'utile di esercizio.

2. Il Fondo consortile, ex art. 2615 ter c.c., è costituito dalle quote consortili ordinarie, versate annualmente da tutti i consorziati, determinate nel loro ammontare e nelle modalità di esborso secondo quanto previsto nel Budget di previsione predisposto ed approvato con le procedure previste dagli artt. 15 e 23, con lo scopo di coprire i costi necessari e per erogare i servizi indispensabili di struttura ed infrastrutturali che vengono garantiti ad ogni socio.

3. La società si dota di apposito Regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, per la determinazione analitica dei contributi al fondo consortile ex art. 2615 ter c.c. e relativi criteri di riparto ai soci, al quale si atterrà l'organo amministrativo. L'assemblea dei soci nel rispetto della

Convenzione, approva il Regolamento con le maggioranze previste per le deliberazioni delle modifiche dello statuto.

4. Il Fondo Consortile, che garantisce le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi, accoglie la sintesi del risultato dell'esercizio una volta accantonata la relativa quota al fondo di riserva come previsto all'art. 13, e diminuisce per la coperture di perdite. Per l'intera durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo Consortile.

Articolo 15 - Esercizio sociale - Bilancio,

budget di previsione e Piano triennale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno e si chiude al 31 Dicembre.

2. L'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio redatto con l'osservanza degli articoli dal 2423 al 2431 del C.C..

3. L'organo amministrativo predispone, ai sensi dell'art. 23, il progetto di piano triennale ed annuale delle attività ed i relativi Budget di previsione e li trasmette per le osservazioni e per fini amministrativi ai Soci, nonché alla Unità di Controllo di cui all'art. 30. I piani di attività e i relativi budget sono deliberati in via definitiva dall'Assemblea dei Soci entro il 31

dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

4. Il Piano triennale è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, in particolare è data evidenziazione alle seguenti operazioni:

a) la costituzione e la partecipazione a società, ivi compresa la relativa cessione di quote;

b) gli acquisti o le alienazioni di immobili, di diritti reali immobiliari, di aziende e rami di azienda anche in affitto;

c) l'iscrizione di ipoteche su immobili sociali;

d) gli impegni finanziari per la Società superiori al 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

5. Il Piano triennale si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato; in relazione alla differente natura delle attività svolte, attua una distinta evidenziazione gestionale e contabile, riferita ai diversi soci.

6. Il Budget di previsione, coerentemente con il piano triennale e annuale di attività, contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle

scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano triennale e annuale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

7. Nel Budget di previsione è determinata la quota di contributo annuale che ogni socio dovrà corrispondere al fondo consortile ex art. 2615 ter c.c..

8. Il Budget di previsione, con la determinazione dei costi da sostenere per la remunerazione dei fattori produttivi utilizzati ed il riparto degli stessi in capo ai soci che dovranno provvedere a corrisponderli alla società, in base all'utilizzo dei servizi ricevuti, è corredato dalla relazione dell'organo amministrativo di commento ed è allegato al piano annuale delle attività per l'esercizio successivo.

9. Il Budget di previsione viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Piano triennale.

10. L'eventuale residuo attivo di bilancio è accantonato ai sensi degli artt. 13 e 14.

11. E' vietata la distribuzione di utili.

12. Il capitale sociale può essere ridotto, mediante rimborso ai soci, nei soli casi di esuberanza dello stesso o in ipotesi di scioglimento del rapporto limitatamente ad uno o più consorziati.

Art. 16 - Responsabilità

1. Per le obbligazioni assunte dalla Società risponde soltanto la società, con il proprio patrimonio.

2. In nessun caso i soci partecipanti potranno essere gravati da responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dalla società per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedano versamenti di contributi in denaro o qualunque natura.

TITOLO IV - ORGANI

Articolo 17 - Organi Sociali

1. Gli organi Sociali sono:

- a) l'Amministratore Unico;
- b) l'Assemblea dei consorziati;
- c) l'Organo di controllo.

L'assemblea dei consorziati è costituita dai rappresentanti legali dei Soci partecipanti o loro delegati.

Articolo 18 - Decisioni dei Soci - Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'assemblea delibera con il voto favorevole e con la presenza, in proprio o per delega, dei 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale. Nell'espressione del voto i soci si attengono a quanto stabilito dalla Convenzione. Spetta all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) l'approvazione e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 C.C., del piano triennale ed annuale delle attività e i relativi budget di previsione, proposti dall'Amministratore Unico;
- c) l'adozione dei regolamenti interni;
- d) la nomina dell'Amministratore Unico;
- e) la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico, tenendo conto della vigente normativa in materia per le Società a partecipazione pubblica;
- f) l'approvazione e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 C.C., degli interventi straordinari, intendendosi per tali tutti quelli non previsti nel Piano triennale ed annuale approvato ai sensi della lettera b.

- g) la nomina dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 9/2014, e la determinazione del compenso;
- h) di deliberare sulla responsabilità dell'Amministratore e del Sindaco;
- i) di deliberare sulla riduzione del capitale Sociale in caso di recesso del Socio;
- j) di deliberare sulla riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del medesimo;
- k) di deliberare sull'aumento di capitale sociale;
- l) di deliberare in ordine alle modifiche statutarie e sullo scioglimento della Società;
- m) la nomina dei liquidatori, della loro sostituzione e dei loro poteri.

Articolo 19 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio e per l'approvazione del piano triennale e annuale di attività e relativi budget.
2. L'Assemblea è altresì convocata entro sette giorni quando vi sia la richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il dieci per cento dei Soci o dall'Organo di Controllo.
3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante

avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

4. La convocazione potrà avvenire tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può stabilire altro giorno per la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

Articolo 20 - Intervento alle Assemblee

1. Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto e partecipare alle consultazioni scritte o alla manifestazione di consenso per iscritto, tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci ed in regola con il pagamento dei contributi.

2. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta esclusivamente da altro Socio.

3. Ogni Socio esprime tanti voti in proporzione alle proprie quote di partecipazione al capitale.

Articolo 21 - Presidenza della Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico della

Società o, in mancanza, da persona al momento designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non Socio.

2. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto processo verbale sottoscritto dall'Amministratore Unico e dal Segretario ed inoltre, quando l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno o, per obbligo di legge, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 22 - Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico è nominato dall'assemblea dei Soci.

Articolo 23 - Poteri dell'Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con relativa rappresentanza, di fronte ai terzi, in giudizio ed in via amministrativa, in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

2. L'Amministratore Unico predispone, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione dei Soci di cui all'art. 30, per ciascun esercizio Sociale, il progetto del piano triennale ed annuale di attività e i relativi budget di previsione e li trasmette almeno 30 gg. prima della convocazione dell'Assemblea dei Soci all'Unità di Controllo ed ai Soci, che hanno facoltà di far pervenire le loro osservazioni affinché possano essere

apportati gli adattamenti prima di sottoporlo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 31 dicembre.

3. L'Amministratore Unico, entro il 30 settembre di ogni esercizio, trasmette ai Soci e alla Unità di Controllo di cui all'art. 30 le relazioni semestrali in merito:

a) al generale andamento della gestione e alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sua prevedibile evoluzione;

b) allo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della Società, contenute nel piano annuale di attività;

c) alle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società e quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.

Articolo 24 - Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo, sia con funzioni di controllo legale che di revisione contabile, è costituito da un Sindaco Unico che deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile.

3. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è sostituito.

4. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

TITOLO V - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

Articolo 25 - Bilancio e avanzi di gestione

1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio è presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Nei limiti ed in presenza dei presupposti di legge, il bilancio può essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro un termine superiore a centoventi giorni.

4. La società potrà ricevere dai soci versamenti e/o anticipazioni sotto qualsiasi forma, in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a copertura perdite, senza diritto di restituzione, e/o finanziamenti, fruttiferi o meno di interessi, esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Salvo diversa determinazione per iscritto, i suddetti versamenti, anticipazioni e finanziamenti, sono infruttiferi di interessi.

TITOLO VI

Articolo 26 - Verbalizzazione assemblee

1. Le assemblee possono svolgersi in luoghi diversi dalla sede Sociale, purché sia assicurata per teleconferenza, videoconferenza e comunque con l'ausilio di adeguate tecnologie, in ogni momento, a tutti gli aventi diritto:

- la possibilità di identificazione reciproca;
- la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione connessa o afferente l'ordine del giorno, con possibilità di esame contestuale;
- la partecipazione alla discussione e al diritto di voto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, le riunioni assembleari si considerano svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

3. La verbalizzazione è effettuata dall'Amministratore Unico e dal Segretario.

TITOLO VII - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione

1. La Società è sciolta di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. I liquidatori sono nominati dall'assemblea, che delibera lo scioglimento della Società e ne stabilisce anche obblighi e poteri,

fermi restando quelli previsti dalla legge.

3. Le eventuali attività residue allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, dedotti il capitale Sociale e le somme accantonate a copertura delle obbligazioni anche fideiussorie a carico dei singoli consorziati ancora in essere sono devolute alla Regione Umbria.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28 - Regolamento interno della Società

1. L'assemblea, per assicurare il migliore funzionamento della Società, può dotarsi di un regolamento interno relativo al funzionamento degli organi Sociali ed alle procedure da adottare per garantire la qualità dei servizi e l'economicità della gestione.

Articolo 29 - Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile in materia di Società a responsabilità limitata e di consorzi, in quanto applicabili.

Articolo 30 - Controllo dei Soci

1. I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi anche mediante l'istituzione di un organismo denominato "Unità di Controllo", il quale rappresenta

la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei Soci sulla gestione e amministrazione della Società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante la Convenzione tra Soci. In particolare la Unità di Controllo è investita di tutti i poteri di controllo definiti nel presente Statuto e nella Convenzione sottoscritta dai Soci.

2. Ai fini del diritto di controllo da parte dei Soci, i medesimi, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli del presente Statuto, hanno il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione delle singole attività esercitate dalla Società e a richiedere ogni atto ritenuto rilevante ai fini della gestione.

3. L'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo sono tenuti a collaborare anche tramite la comunicazione dei dati richiesti.

4. La sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 1 costituisce il presupposto per la configurazione in house di "Umbria Digitale S.c. a r.l.".

Articolo 30 bis - Potere di recesso

Ciascun socio può esercitare il potere di recesso dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per:

a) modifica dell'oggetto sociale;

- b) fusione o trasformazione della Società;
- c) inosservanza da parte dell'Amministratore Unico delle procedure stabilite dall'art. 23 dello Statuto, a tutela degli interessi e delle finalità istituzionali perseguite dai soci mediante la partecipazione nella Società;
- d) violazione dei diritti del socio;
- e) violazione da parte dell'Amministratore Unico della competenza assembleare senza autorizzazione di quest'ultima.

Articolo 31 - Foro competente

1. Tutte le controversie insorgenti tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaco ovvero nei loro confronti, le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari saranno sottoposte al Foro di Perugia.